



Accordo di programma tra Regione Veneto e _____ in attuazione della DGR n. ____ del _____ “Riparto delle risorse per il rinnovo dei parchi automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale destinate alla Regione del Veneto con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 315 del 02/08/2021.”.

I signori

- _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto (di seguito, “Regione”), con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti;
- _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del/della _____ (di seguito, “ente affidante”), con sede in _____, C.F. _____, in qualità di _____;

PREMESSO CHE

- la L.R. n. 25/1998 prevede che la Giunta Regionale individui i programmi di intervento per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale (TPL);
- con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 315/2021 sono stati assegnati alla Regione del Veneto Euro 31.687.357,00 per il rinnovo delle flotte autobus destinate al TPL suburbano ed extraurbano;
- con DGR n. ____ del _____ (“delibera di riparto”) è stato approvato il riparto delle risorse di cui al punto precedente;
- con la delibera di riparto è stato approvato lo schema del presente accordo di programma alla cui sottoscrizione è stato incaricato il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti;
- l’azienda _____ (“azienda beneficiaria”) è titolare del contratto di affidamento per l’erogazione di servizi di TPL nel territorio del/della _____ (“bacino di servizio”);
- con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti n. ____ del _____ è stato assegnato il contributo sotto specificato:
o ente affidante: _____
o azienda beneficiaria: _____
o bacino di servizio: _____
o contributo assegnato: _____
- il contributo di cui al punto precedente è destinato alla realizzazione del seguente progetto di investimento:
o CUP: _____



8F4F7236



- autobus da acquistare: _____ *(numero e tipologia)*
- autobus da sostituire: _____ *(numero e tipologia)*
- opere infrastrutturali da realizzare: _____
- costo complessivo stimato: _____

TUTTO CIO' PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

Oggetto e definizioni

1. Oggetto del presente accordo è la disciplina dei rapporti tra la Regione e l'ente affidante inerenti all'erogazione del contributo richiamato nelle premesse, assegnato all'ente affidante con vincolo di destinazione all'azienda beneficiaria.
2. Per "azienda beneficiaria" si intende l'azienda beneficiaria indicata in premessa, ovvero, nell'eventuale caso di modifica societaria di tale azienda o di subentro nel contratto di servizio da parte di altra azienda, si intende il soggetto che risulterà proprietario dei beni acquistati.
3. Nelle premesse del presente accordo è riportato il progetto di investimento da realizzare ai fini dell'erogazione del contributo. L'azienda beneficiaria è il soggetto attuatore del progetto di investimento.
4. L'ente affidante prende atto che il progetto di investimento di cui al precedente comma 3 può essere oggetto di modifica su istanza dell'azienda beneficiaria. Su tale istanza di modifica decide il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, tenuto conto anche degli impegni eventualmente assunti dalla Regione nei confronti del Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili che si riferiscano al progetto di cui si chiede la modifica.
5. L'ente affidante prende atto che eventuali economie derivanti da ribassi di gara o da altro possono essere utilizzate ampliando, previa comunicazione alla Regione, il progetto di investimento, in modo tale da acquistare ulteriori autobus o da realizzare ulteriori infrastrutture, fermo restando il rispetto delle disposizioni riportate nella delibera di riparto e nei relativi allegati. Resta inteso che l'ampliamento del progetto ai sensi del presente comma non pregiudica la realizzazione del progetto di investimento di cui al comma 3, eventualmente modificato secondo le modalità di cui al comma 4.

Articolo 3

Ruolo dell'ente affidante



8f4f7236



1. L'ente affidante stipulerà con l'azienda beneficiaria un accordo per disciplinare l'erogazione del contributo spettante, in modo tale che sia garantito il rispetto del presente accordo, nonché del disciplinare approvato con la delibera di riparto.
2. La Regione si impegna a liquidare i contributi spettanti, determinati secondo gli artt. 17, 18 e 19, all'ente affidante, il quale a sua volta si impegna ad erogarli all'azienda beneficiaria.

Articolo 4

Aiuti di stato

1. L'ente affidante assicura che l'erogazione del contributo all'azienda beneficiaria avvenga nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.
2. Il vincolo di destinazione del contributo enunciato all'art. 2, comma 1 decade in caso di sovracompensazione ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato.
3. L'eventuale contributo che costituisca una sovracompensazione non può essere erogato.
4. Ai fini della determinazione del corrispettivo dei contratti di servizio, nel conto economico aziendale delle aziende beneficiarie non sono ricompresi gli ammortamenti e gli oneri di locazione corrispondenti alla quota di costo delle forniture coperta da contributo.

Articolo 5

Tracciabilità finanziaria

1. L'ente affidante deve garantire il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Articolo 6

Cronoprogramma

1. Entro il 31 marzo 2024 l'ente affidante deve presentare alla Regione il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione da parte dell'azienda beneficiaria della documentazione comprovante il completamento di almeno il 50% del progetto di investimento. A tale atto è allegata la documentazione specificata all'art. 14.
2. Entro il 31 marzo 2025 l'ente affidante deve presentare alla Regione il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione da parte dell'azienda beneficiaria della documentazione comprovante il completamento del progetto di investimento. A tale atto è allegata la documentazione specificata all'art. 14.
3. Come "completamento di almeno il 50% del progetto di investimento" si intende la realizzazione di almeno il 50% della spesa prevista nel progetto di investimento di cui all'art. 2. Inoltre, ad ogni autobus acquistato ai fini del completamento del 50% del progetto deve corrispondere un autobus radiato ai sensi dell'art. 13.

Articolo 7

Spese ammissibili

1. È ammesso a finanziamento:



8F4F7236



- a. l'acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 destinati ai servizi di trasporto pubblico locale suburbano ed extraurbano delle seguenti tipologie:
 - i. veicoli ad alimentazione elettrica;
 - ii. veicoli alimentati a metano (liquido o gassoso);
 - iii. veicoli alimentati ad idrogeno;
- b. la realizzazione di infrastrutture di supporto per l'alimentazione di veicoli appartenenti alle tipologie sopra indicate.

Nell'ambito del presente programma di investimenti, in conformità alla nota prot. n. 8405 del 26/10/2021, per autobus suburbani si intendono autobus che svolgono il loro esercizio su linee in ambito metropolitano o periferico urbano, appartenenti alla classe di omologazione "I" oppure "II" di cui al decreto 20/06/2003 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dotati di ingresso ribassato e di un numero sedili di almeno il 25% superiore a quelli presenti negli autobus urbani.

2. Costituiscono spese ammissibili:
 - a. le spese relative all'acquisto degli autobus di cui al comma 1 del presente articolo, purché questi siano nuovi di fabbrica e rispettino tutte le caratteristiche individuate all'art. 8;
 - b. le spese strettamente connesse alla realizzazione delle infrastrutture di supporto necessarie alla gestione dei veicoli di cui al comma 1 del presente articolo, tra cui, in particolare:
 - i. le spese per la realizzazione degli allacciamenti alla rete di erogazione della fonte di alimentazione;
 - ii. le spese per la realizzazione dei luoghi di ricarica o rifornimento dei veicoli;
 - iii. le spese per la realizzazione degli apparati di ricarica o rifornimento dei veicoli;
 - iv. le spese per la realizzazione dei siti di stoccaggio e dei dispositivi di stoccaggio del carburante;
 - v. le eventuali spese per l'adeguamento dei depositi esistenti, laddove strettamente necessario all'utilizzo dei veicoli di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Costituiscono spesa ammissibile le spese sostenute per dotare gli autobus degli equipaggiamenti elencati all'art. 8, comma 1.
4. Costituiscono spesa ammissibile, nella misura massima del 5% del costo complessivo di ciascun autobus, le spese sostenute per dotare gli autobus degli equipaggiamenti elencati all'art. 8, comma 2.
5. Le attrezzature di cui ai commi 3 e 4 possono costituire oggetto di fornitura separata con ordine distinto rispetto all'acquisto degli autobus su cui sono installate, purché la stipula di tale contratto sia effettuata entro il termine precisato nel disciplinare approvato con delibera di riparto.
6. Non costituiscono spesa ammissibile:
 - a. l'IVA;
 - b. eventuali spese di manutenzione.

Articolo 8

Dotazioni obbligatorie degli autobus



8f4f7236



1. Gli autobus oggetto di finanziamento devono possedere le seguenti dotazioni, finanziabili ai sensi dell'art. 7, comma 3:
 - a. attrezzature per l'accesso e il trasporto di persone a mobilità ridotta consistenti in una pedana estraibile o elevatore con protezione, spazi dedicati per carrozzina, attrezzature di ancoraggio, dispositivi di chiamata e di prenotazione della fermata;
 - b. sistema di validazione elettronica dei titoli di viaggio che sia interoperabile ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 255/2016, nonché ai sensi della normativa regionale in materia;
 - c. dispositivi per la localizzazione del veicolo durante la corsa integrati con il sistema di validazione elettronica e corredati di sistema di chiamata di emergenza;
 - d. impianto di videosorveglianza a circuito chiuso;
 - e. dispositivi per la protezione della cabina del conducente;
 - f. dispositivi per il conteggio dei passeggeri in salita e in discesa, attivi indipendentemente dalla validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio;
 - g. sistema di areazione e di climatizzazione;
2. Gli autobus oggetto di finanziamento devono possedere le seguenti dotazioni, finanziabili, ai sensi dell'art. 7, comma 4, nella misura massima del 5% del costo complessivo di ciascun autobus:
 - a. dispositivi antiincendio intesi come sistemi di spegnimento delle fiamme che agiscono nel vano motore;
 - b. sistema di indicatori di linea e di percorso a led;
 - c. predisposizione per l'installazione di modem o router wi-fi;
3. Tutti gli autobus oggetto di finanziamento devono inoltre:
 - a. essere dotati di un pannello pubblicitario, raffigurato sulle fiancate esterne, ai due lati, recante il logo dello Stato Italiano, il logo della Regione del Veneto e una dicitura circa l'origine del finanziamento. Il pannello deve essere realizzato secondo le specifiche indicazioni che saranno emanate dagli uffici regionali;
 - b. essere coperti da polizza assicurativa contro gli incendi.

Articolo 9

Ulteriori condizioni per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese devono essere assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (con particolare riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente).
2. Le spese devono essere temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento: sono ammissibili a contributo le spese relative a forniture le cui procedure siano iniziate in data successiva al 06/05/2021 con atti formali quali determina a contrarre o assimilabili. Inoltre, la data di emissione dell'ordine deve essere successiva alla data di pubblicazione in BUR della delibera di riparto.
3. Le spese devono essere effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati.



8f4f7236



4. Le spese devono essere pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Articolo 10

Cumulo di contributi

1. Il contributo erogato non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per il medesimo intervento.

Articolo 11

Vincolo di destinazione degli autobus

1. Gli autobus e le relative infrastrutture di supporto finanziati sono destinati esclusivamente ai servizi di TPL extraurbani e suburbani della Regione, almeno fino alla scadenza dell'intera vita tecnica degli stessi. Alla scadenza della vita tecnica come indicato nel DM n. 157/2018, l'eventuale valore residuo relativo alle risorse pubbliche derivante da alienazioni è utilizzato per le medesime finalità del DM n. 315/2021.
2. Nel caso in cui un autobus finanziato venga distolto anticipatamente dal servizio, dovrà essere restituito alla Regione il finanziamento incamerato per le quote non ancora imputate, ovvero trasferito tale valore ad un nuovo veicolo sul quale permane il vincolo d'uso.
3. La possibilità di cui al precedente comma 2 è ammessa solo per cause di forza maggiore.
4. I mezzi finanziati sono comunque assoggettati alle disposizioni riguardanti il servizio pubblico di linea contenute nella L.R. n. 25/1998.

Articolo 12

Vincolo di reversibilità

1. Gli autobus finanziati e le relative infrastrutture di supporto sono oggetto di vincolo di reversibilità in favore dell'ente affidante, previo riscatto del valore residuo al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.
2. Per il subentro nella proprietà dei veicoli finanziati da parte di eventuali nuovi affidatari del servizio, si applicano i criteri stabiliti dalla misura 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 154/2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Articolo 13

Radiazione di autobus

1. Per poter accedere al contributo, l'azienda beneficiaria, per ogni nuovo autobus acquistato, sostituirà un autobus del proprio parco veicolare adibito al TPL, radiandolo dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), secondo le disposizioni dei successivi commi.
2. L'azienda beneficiaria dovrà radiare autobus che siano effettivamente utilizzati per l'espletamento dei servizi di TPL.
3. Gli autobus radiati dovranno avere data di radiazione successiva a quella di pubblicazione in BUR della delibera di riparto.
4. L'azienda radierà gli autobus a partire da quelli appartenenti alla classe ambientale più inquinante.
5. E' ammessa la deroga, anche parziale, alla sostituzione – e quindi la possibilità di acquisto di mezzi nuovi



8f4f7236



senza procedere alla radiazione di mezzi esistenti – in caso di potenziamento dell'offerta di servizio (che implichi ad esempio un incremento di percorrenze), previa presentazione di motivata istanza da parte dell'azienda beneficiaria. Su tale istanza deciderà il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, acquisito l'assenso dell'ente affidante.

6. E' ammessa la conservazione dei veicoli da sostituire qualora questi ultimi vengano registrati come veicoli d'epoca o come veicoli di interesse storico e collezionistico (art. 60 del Nuovo Codice della Strada). In questo caso l'ente affidante deve presentare, insieme alla rendicontazione di cui all'art. 14:
 - a. gli atti che dimostrano l'iscrizione dei veicoli d'epoca nell'elenco istituito presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, oppure gli atti che dimostrano l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico in uno dei registri di cui all'art. 60, comma 4 del Nuovo Codice della Strada;
 - b. una dichiarazione, a firma del legale rappresentante del soggetto proprietario dei veicoli storici, attraverso la quale tale soggetto si impegni a non reimmatricolare tali veicoli per uso di trasporto persone.

Articolo 14

Rendicontazioni dell'ente affidante alla Regione

1. Entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, l'ente affidante trasmette alla Regione:
 - a. il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione e la regolarità della documentazione comprovante il completamento di almeno il 50% del progetto di investimento, ricevuta dall'azienda beneficiaria come previsto dal disciplinare approvato con la delibera di riparto;
 - b. gli elenchi degli autobus acquistati e di quelli sostituiti;
 - c. copia delle fatture relative alle spese sostenute per l'acquisto degli autobus, degli equipaggiamenti di cui all'art. 7, commi 3 e 4 e per la realizzazione delle infrastrutture di supporto;
 - d. l'elenco delle fatture di cui alla precedente lettera c;
 - e. copia dei SAL e dei relativi certificati di pagamento riferiti alla realizzazione delle infrastrutture di supporto;
 - f. dichiarazioni di quietanza da parte dei fornitori relativamente ad ogni fattura presentata;
 - g. copia delle carte di circolazione dei veicoli acquistati, comprovanti l'immatricolazione in servizio di TPL;
 - h. copia dell'attestazione, rilasciata dal PRA, riguardante la denuncia di cessazione della circolazione dei veicoli radiati;
 - i. l'eventuale documentazione di cui all'art. 13, comma 6, nel caso di conservazione dei veicoli da sostituire come veicoli d'epoca o come veicoli di interesse storico e collezionistico;
 - j. con riferimento alle forniture rendicontate, dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria circa:
 - i. l'impegno a non apportare modifiche costruttive ai veicoli;



8F4F7236



- ii. l'impegno al rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 11;
 - iii. l'impegno al rispetto del vincolo di reversibilità di cui all'art. 12;
 - k. dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria che attesti che:
 - i. gli equipaggiamenti rendicontati sono stati installati sugli autobus rendicontati, con dettaglio degli equipaggiamenti installati su ciascun veicolo;
 - ii. vi è assenza di altri finanziamenti diversi da quelli di cui al D.L. n. 59/2021 per le forniture rendicontate;
 - iii. gli autobus posseggono le dotazioni obbligatorie di cui all'art. 8;
 - iv. le forniture rispondono alle previsioni del progetto di investimento di cui all'art. 2 e del disciplinare approvato con la delibera di riparto.
2. Entro il termine stabilito all'art. 6, comma 2, l'ente affidante trasmette alla Regione:
- a. il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione e la regolarità della documentazione comprovante il completamento dell'investimento, ricevuta dall'azienda beneficiaria come previsto dal disciplinare approvato con la delibera di riparto;
 - b. la documentazione di cui al precedente comma 1 riguardante tutte le spese non rendicontate entro il termine di cui all'art. 6, comma 1;
 - c. la documentazione di cui al precedente comma 1 riguardante tutti gli autobus radiati dal PRA o iscritti ad un registro storico che non siano stati oggetto di rendicontazione entro il termine di cui all'art. 6, comma 1;
 - d. i certificati di collaudo e di regolare esecuzione relativi alle opere eseguite.

Articolo 15

Intensità di contributo

1. La seguente tabella indica le intensità di contributo applicabili alle varie voci di spesa:

Voce di spesa	Intensità di contributo
Autobus a metano liquido	80%
Autobus elettrico	90%
Autobus ad idrogeno	90%
Infrastrutture di supporto	85%

2. Gli equipaggiamenti che costituiscono spesa ammissibile ai sensi dell'art. 7, sono finanziati con intensità di contributo pari a quella del veicolo sul quale sono installati.

Articolo 16

Erogazione del contributo

1. I contributi saranno erogati dalla Regione agli enti affidanti come segue:



- a. anticipazione del 20% a seguito di positiva istruttoria sulla comunicazione pervenuta alla Regione da parte dell'azienda beneficiaria circa la stipula dei contratti di fornitura;
 - b. acconto a seguito di positiva istruttoria sulla rendicontazione pervenuta alla Regione da parte dell'ente affidante comprovante il completamento di almeno 50% del progetto di investimento;
 - c. saldo a seguito di positiva istruttoria sulla rendicontazione pervenuta alla Regione da parte dell'ente affidante comprovante la completa realizzazione dell'investimento.
2. La Regione liquiderà il contributo subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa stanziata sul relativo capitolo di spesa regionale.
 3. Nessuna somma a titolo di interessi per ritardati pagamenti potrà essere richiesta alla Regione da parte dell'ente affidante o dell'azienda beneficiaria.

Articolo 17

Determinazione dell'importo da erogare in sede di anticipo

1. Per ciascun contratto stipulato comunicato entro il termine previsto dalla delibera di riparto, sarà valutato il *contributo massimo riconoscibile*, come prodotto tra la spesa ammissibile prevista e la corrispondente intensità di contributo.
2. Il *contributo teoricamente riconoscibile* sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei *contributi massimi riconoscibili* per ciascuna spesa prevista;
 - b. il contributo assegnato.
3. Il contributo da erogare in sede di anticipo sarà pari al 20% del *contributo teoricamente riconoscibile*.

Articolo 18

Determinazione dell'importo da erogare in sede di acconto

1. Per ciascuna spesa rendicontata entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, sarà valutato il *contributo massimo riconoscibile*, come prodotto tra la spesa ammissibile e la corrispondente intensità di contributo.
2. Il *contributo effettivamente riconosciuto* sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei *contributi massimi riconoscibili* per ciascuna spesa rendicontata;
 - b. il contributo assegnato.
3. Il contributo da erogare in sede di acconto sarà pari alla differenza tra il *contributo effettivamente riconosciuto* di cui al precedente comma e il contributo erogato in sede di anticipo.
4. In ogni caso, il contributo da erogare in sede di acconto non sarà superiore al 90% del contributo assegnato.

Articolo 19

Determinazione dell'importo da erogare in sede di saldo

1. Per ciascuna spesa rendicontata entro il termine di cui all'art. 6, comma 2, sarà valutato il *contributo massimo riconoscibile*, come prodotto tra la spesa ammissibile e la corrispondente intensità di contributo.



8F4F7236



2. Il *contributo effettivamente riconosciuto* sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei *contributi massimi riconoscibili* per ciascuna spesa rendicontata;
 - b. il contributo assegnato.
3. Il contributo da erogare in sede di saldo sarà pari alla differenza tra il *contributo effettivamente riconosciuto* di cui al precedente comma e i contributi erogati in sede di anticipo e di acconto.

Articolo 20

Revoche, recuperi, proroghe

1. L'ente affidante prende atto che si procederà alla revoca del contributo assegnato in caso di mancato rispetto, da parte dell'azienda beneficiaria, del cronoprogramma stabilito nella delibera di riparto, fatte salve eventuali proroghe che possono essere concesse, nei limiti del cronoprogramma ministeriale, su apposita istanza motivata, che deve pervenire alla Regione perentoriamente entro il termine che si chiede di prorogare. Sull'accoglimento di tale istanza decide il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti.
Nel caso in cui, antecedentemente alla revoca, siano state erogate risorse in sede di anticipo o di acconto, si procederà al loro recupero.
2. L'ente affidante prende atto che, in caso di accoglimento di un'istanza di proroga presentata dall'azienda beneficiaria, con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti potrà essere modificato il cronoprogramma riportato nel presente accordo, avendo cura di concedere all'ente affidante non meno di 3 mesi per l'espletamento delle proprie verifiche sulle rendicontazioni presentate dall'azienda beneficiaria.
3. L'ente affidante prende atto che, nel caso in cui la comunicazione sui contratti di fornitura stipulati dall'azienda beneficiaria evidenzia un parziale inutilizzo del contributo assegnato, quest'ultimo sarà ridotto, con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, della quota eccedente il *contributo teoricamente riconoscibile* di cui all'art. 17.
4. L'ente affidante prende atto che, nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il contenuto del presente accordo si intenderà integrato dalle disposizioni dei decreti che incidono sul cronoprogramma o sul contributo assegnato.
5. Il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 6 comporta la revoca del contributo, fatte salve eventuali proroghe che possono essere concesse, nei limiti del cronoprogramma ministeriale, su apposita istanza motivata, che deve pervenire alla Regione perentoriamente entro il termine che si chiede di prorogare. Sull'accoglimento di tale istanza decide il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti.
6. Il contributo è revocato in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni stabilite nella delibera di riparto e relativi allegati e a quelle relative al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

Articolo 21

Monitoraggio

1. L'ente affidante deve fornire tempestivamente alla Regione o al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su richiesta di questi, ogni informazione relativa all'attuazione del proprio progetto di investimento.



8f4f7236



Articolo 22

Conservazione dei documenti

1. L'ente affidante è tenuto alla conservazione di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per eventuali ispezioni, per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data della liquidazione del saldo.

Articolo 23

Foro competente

1. Per tutte le controversie tra Regione ed ente affidante relative al presente accordo, che non siano definibili in via amministrativa, è competente il foro di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto
(documento firmato digitalmente)

Per l'ente affidante
(documento firmato digitalmente)

L'ente affidante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara di voler approvare in modo specifico l'articolo 2, commi 3 e 4, l'articolo 20, commi da 1 a 4, e l'articolo 23.

Per l'ente affidante
(documento firmato digitalmente)

